

REPUBBLICA ITALIANA

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO
STRAORDINARIO

PALERMO - VENERDÌ 25 GIUGNO 2004 - SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ
N. 27

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 6964930 - ABBONAMENTI TEL. 6964926 INSERZIONI TEL. 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA

Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, né di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di : Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

014

Statuto del Comune di Villabate

Lo statuto del comune di Villabate è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 12 del 13 marzo 1999.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazioni n. 41 del 24 marzo 2004, n. 46 del 31 marzo 2004 e n. 55 del 26 aprile 2004.

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il Comune

Il Comune di Villabate è ente locale territoriale autonomo, dotato di personalità giuridica e potestà normativa propria, statutaria e regolarmente, vincolante per le persone soggette alla sua potestà d'imperio ed autarchico in quanto ha capacità di autorganizzarsi e di esercitare i propri poteri per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali. rappresenta la comunità villabatese, ne cura gli interessi ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle proprie scelte politiche. Esercita, secondo il principio di sussidiarietà, funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, di cui concorre a determinare obiettivi e programmi.

Art. 2

Elementi costitutivi - Segni distintivi

Elementi costitutivi del Comune sono: il territorio e la popolazione. Il territorio costituisce l'ambito entro il quale esercita la propria potestà e nei cui confronti vanta un diritto assoluto. Esso risulta delimitato dall'Istituto centrale di statistica con il piano topografico di cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228 e non può essere modificato, unitamente alla sua denominazione, senza il consenso della popolazione interessata. La popolazione residente nel

territorio costituisce l'elemento personale del Comune tenuta al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dallo stesso emanate.

Segni distintivi del Comune sono lo stemma e il gonfalone, che ne costituisce l'insegna, nella foggia autorizzata dal Presidente della Repubblica con decreto del 27 dicembre 1991.

Il gonfalone è utilizzato nelle cerimonie ufficiali e nei casi previsti, accompagnato dal sindaco e scortato dalla polizia urbana.

È vietato l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali.

Il Comune riconosce la solennità civile e religiosa nel giorno del Santo Patrono (S. Giuseppe) che ricade il 19 marzo di ogni anno.

Art. 3

La sede del Comune

La sede legale del Comune è presso il Palazzo Municipale di viale Europa.

Art. 4

Lo statuto

Il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune, dal quale regolamenta organizzazione, procedimenti ed attività, specificando attribuzioni e forme di garanzia e di partecipazione. Ad esso deve conformarsi l'attività regolamentare ed amministrativa del Comune.

Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

Nell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare e con le modalità di cui al successivo art. 77, 1/10 degli elettori può proporre modifiche allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli.

Le proposte respinte dal consiglio possono essere ripresentate dopo un anno dalla data di presentazione delle precedenti.

La proposta istituzionale o popolare relativa all'abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente. L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.

Nessuna modifica può essere apportata allo statuto nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale o l'elezione del sindaco, tranne che si tratti di modifiche derivanti da obblighi di legge.

Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, su iniziativa del presidente del consiglio, viene convocata apposita commissione consiliare che viene istituita secondo il relativo regolamento per verificarne lo stato di attuazione e per proporre eventuali modifiche.

Art. 5

I regolamenti

Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge nazionale e/o regionale e previste dal presente statuto;

b) nelle materie riservate dalla legge agli enti locali;

c) in tutte le altre materie di competenza comunale.

I regolamenti, ove non diversamente stabilito dalla legge, sono approvati dal consiglio comunale ed entrano in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione senza opposizione o reclami.

I regolamenti, divenuti esecutivi, sono depositati all'U.R.P. a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

Art. 6

Il ruolo del Comune

Il Comune è promotore dello sviluppo locale, ruolo che esercita con la partecipazione dei

cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali presenti nel territorio.

Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.

Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.

Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Si adopera e si impegna a dare piena ed efficace attuazione alla normativa regionale e nazionale in materia di salvaguardia della salute, dell'ambiente e del paesaggio.

Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità e pari opportunità a tutti i cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità.

Promuove e fa propria la cultura della tolleranza e dell'antirazzismo, della partecipazione alla vita sociale dei diversamente abili, del rispetto per l'ambiente e per gli animali.

Valorizza il contributo della cittadinanza al governo della comunità locale, tutela gli interessi dei consumatori ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti diffusi.

Assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte, petizioni ed il diritto di udienza.

Si impegna a costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di amministratori e funzionari del Comune per reati di estorsione o di mafia consumati nel territorio comunale.

Art. 7

Le finalità e gli obiettivi

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati in termini di bene comune.

Ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in coerenza ai valori costituzionali.

Valorizza la vocazione agricola, imprenditoriale, turistica e commerciale del suo territorio.

Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:

1) *Obiettivi politico - territoriali ed economici*

- Tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità.

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:

- a) alla protezione del patrimonio naturale;
- b) alla tutela dell'ambiente e alla attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento;
- c) alla difesa del suolo e del sottosuolo;
- d) alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'ambiente;
- e) alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche alternative;
- f) alla promozione dell'agricoltura biologica;
- g) alla individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale;

- Tutela il corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario.

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:

- a) alla pianificazione territoriale per un armonico assetto urbano;
- b) alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi e commerciali;
- c) agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture per favorire lo sviluppo economico;
- d) al recupero dei centri storici;
- e) a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e a valutazioni di impatto ambientale;

f) ad esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale.

2) *Obiettivi politico - sociali*

Il Comune si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, ed assume quale obiettivo fondamentale, nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso.

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:

- a) a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico;
- b) a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità;
- c) ad impedire la presenza di associazioni mafiose e di condizionamenti clientelari ed affaristici.

Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli, in particolare dei diversamente abili e degli extracomunitari.

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:

- a) a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità;
- b) a promuovere la solidarietà della comunità locale;
- c) ad esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica;
- d) ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni;
- e) a tutelare il ruolo della famiglia;
- f) a valorizzare le forme associative e di volontariato dei cittadini;
- g) ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali;
- h) a promuovere interventi per la prevenzione del disagio giovanile;
- i) a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati.

3) *Obiettivi politico - culturali ed educativi*

Il Comune riconosce tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini di raccogliere e conservare la memoria della propria comunità.

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:

- a) alla diffusione della cultura promovendo l'attività dei circoli e dei gruppi culturali;
- b) a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di folklore;
- c) a favorire la promozione delle attività sportive;
- d) ad informare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza;
- e) ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Organi di Governo

Art. 8

Organi rappresentativi del Comune

Sono organi rappresentativi del Comune: il sindaco e il consiglio, eletti direttamente dal popolo e la giunta nominata dal sindaco. A detti organi spetta la rappresentanza democratica della comunità, per la realizzazione dei propri fini istituzionali, attraverso l'esercizio delle competenze previste dalla legge e dal presente statuto.

Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato e hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'organo di cui fanno parte.

La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e delle competenze, nonché i rapporti tra gli organi politici e gli organi burocratici per il governo della collettività comunale.

Lo status degli amministratori è disciplinato dalla legge.

Agli stessi si applica, secondo la disciplina regolamentare prevista, la legge regionale n. 128 del 15 novembre 1982 relativa alla pubblicità della situazione patrimoniale e per le spese elettorali, cui rinvia l'art. 53 della legge regionale n. 26 del 1° settembre 1993.

Ai sensi dell'art. 56 della legge regionale n. 26/93, nelle liste dei candidati alla carica di consigliere nessuno dei due sessi dovrà essere rappresentato in misura superiore ai 4/5.

Art. 9

Obbligo di astensione

Gli amministratori (sindaco, assessori, consiglieri) debbono allontanarsi dall'aula durante la discussione e votazione di deliberazioni nei casi di astensione obbligatoria previsti dalla legge (art. 176 dell'O.R.E.L., art. 16 della legge regionale n.30/2000 e per i piani e strumenti urbanistici, art. 1 della legge regionale n. 57/95).

Art. 10

Il consiglio comunale

L'elezione del consiglio comunale, la durata in carica, il numero e lo status dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità, di decadenza e di rimozione degli stessi, sono regolati dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del comune e ne controlla l'attuazione; esercita inoltre, la potestà normativa e di auto-organizzazione in conformità alle leggi ed alle norme del presente statuto.

Sono organi interni al consiglio comunale: il presidente, il consigliere anziano, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari.

Art. 11

*Competenze e funzioni del consiglio comunale**Attività di auto-organizzazione*

Il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, propri regolamenti per il funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari, per l'esercizio delle funzioni e prerogative dei consiglieri, nell'ambito della propria autonomia funzionale e organizzativa e nel rispetto della legge e del presente statuto, compatibilmente alle disponibilità economico-finanziarie dell'ente.

Attività politico-amministrativa

Spetta al consiglio individuare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi, gli indirizzi per l'amministrazione dell'ente, esercitando il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del medesimo conseguia gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

Attività di indirizzo

Il consiglio comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico amministrativi con l'adozione degli atti fondamentali allo stesso riservati dalle leggi dello Stato ed ad oggi:

- a) atti diretti a disciplinare il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, o diretti a costituire organismi per la gestione dei servizi, o forme associative e di collaborazione con altri soggetti pubblici, comuni e province;
- b) atti diretti a disciplinare l'esercizio dei servizi pubblici, i tributi e le tariffe; i principi a cui la giunta dovrà attenersi per l'esercizio delle competenze attribuite dall'art. 2 della legge regionale n. 23/98;
- c) atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento;
- d) atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, le lottizzazioni convenzionate, i piani di recupero, i piani urbanistici attuativi;
- e) indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle istituzioni sovvenzionate sottoposte a vigilanza;
- f) altri atti fondamentali, di cui all'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91, compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio, né contenuti di mera esecuzione o che rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.

Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sull'azione dei rappresentanti del Comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso consiglio.

L'attività di indirizzo del consiglio comunale è altresì esercitata mediante l'adozione di atti di

indirizzo politico-amministrativo, quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'ente.

Attività di controllo politico-amministrativo

L'attività di controllo politico-amministrativo comporta una verifica di conformità dell'attività di amministrazione e di gestione, agli indirizzi impartiti dal consiglio, che la esercita con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, anche attraverso la relazione semestrale del sindaco, la relazione del collegio dei revisori, l'esame dei conti consuntivi, la relazione presentata dai rappresentanti del Comune presso enti, consorzi, sull'attività svolta da allegare al conto consuntivo, nonché mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo la disciplina contenuta nel regolamento consiliare del Comune.

Art. 12

Potere d'inchiesta e potere di indagine

A) Il consiglio comunale nell'ambito della propria competenza può ordinare inchieste per accertare responsabilità in ordine a determinati fatti affidandone l'esecuzione ad un'apposita commissione secondo la disciplina prevista per la commissione di indagine nei limiti della compatibilità, può altresì, incaricare uno o più dei propri componenti per riferire sopra oggetti che esigano indagini o esami speciali.

B) Il consiglio comunale, inoltre, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può indagare su fatti relativi a qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale, al fine di stabilirne la verità o la causa, su proposta motivata sottoscritta da almeno tre consiglieri, può istituire commissioni di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito ed il termine per riferire all'assemblea consiliare.

La commissione è composta da consiglieri comunali designati dai capigruppo, due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza, quest'ultimo con funzione di presidente, indicato di concerto dai capi gruppo della minoranza.

La commissione ha diritto di accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta ed ha il potere di ascoltare amministratori, rappresentanti del Comune, il segretario comunale e gli altri dipendenti, nonché di convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.

Detta commissione si riunisce in seduta segreta su convocazione scritta del presidente, indicante la data, l'ora e il luogo di convocazione presso la sede del Comune, nonché l'oggetto all'ordine del giorno e funziona con la presenza di tutti i suoi componenti.

I relativi verbali sono redatti da uno dei componenti della commissione, a ciò incaricato dal Presidente e resteranno assieme ai risultati dell'indagine medesima, riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, in cui saranno esposti i fatti accertati e i risultati, con esclusione di ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.

Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti o esprime agli organi competenti il proprio giudizio od orientamento.

Art. 13

I consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto.

Gli stessi hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dallo stesso controllate, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge hanno libero accesso e possono in qualunque momento ispezionare gli edifici di proprietà comunale destinati ad uso pubblico.

Hanno altresì diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'ente e agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copie degli atti deliberativi, delle determinazioni e ordinanze sindacali e delle determinazioni dirigenziali, senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.

Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere il domicilio nel territorio del Comune. Al domicilio eletto saranno notificati o comunicati, ad ogni effetto di legge, tutti gli

atti relativi alla carica. Qualora non sia stato possibile notificare, l'affissione costituisce avvenuta notifica.

Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte. Qualora, per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del consiglio comunale o della commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, ha l'obbligo di fare inserire a verbale i motivi di tale abbandono.

Art. 14

Funzioni ispettive e diritto di iniziativa dei consiglieri comunali

Ciascun consigliere comunale, nell'espletamento delle funzioni ispettive attribuite, ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno o risoluzioni.

L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta all'Amministrazione comunale per sollecitare informazioni o spiegazioni sulla vita e l'attività del Comune.

L'interpellanza consiste in una richiesta diretta a conoscere gli intendimenti dell'amministrazione comunale su un determinato argomento o affare.

La mozione consiste in una proposta non avente natura deliberativa da trattare in consiglio previa iscrizione all'ordine del giorno.

Gli ordini del giorno o risoluzioni tendono ad influenzare l'attività dell'amministrazione comunale, anche con riferimento ad argomenti in corso di trattazione.

Le mozioni e gli ordini del giorno o risoluzioni, presuppongono la presentazione di una relazione che ne illustra l'oggetto.

Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.

Su mozioni e ordini del giorno, il consigliere proponente può chiedere che il consiglio si esprima con un voto.

I consiglieri comunali esercitano, a norma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale mediante proposte di deliberazioni, secondo la disciplina prevista dalle disposizioni di riferimento; se comportano una spesa devono indicare i mezzi per farvi fronte e riportare i pareri dei funzionari previsti.

Art. 15

Dimissioni e decadenza dei consiglieri

Le dimissioni dei consiglieri comunali indirizzate al Presidente, sono presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto.

Il consigliere che non intervenga, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto, previa contestazione scritta da parte del Presidente, su istanza di un componente il collegio o di un elettore.

La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.

Secondo le modalità stabilite dal regolamento sarà istituito il registro delle presenze dei consiglieri alle sedute del consiglio e delle commissioni, nel quale saranno annotati i consiglieri presenti e gli assenti o che abbandonano la seduta, prima della chiusura dei lavori.

Il regolamento stabilirà le sanzioni e le eventuali riduzioni delle indennità nei casi di cui al precedente comma.

Art. 16

Il presidente

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione nel suo seno, di un presidente e di un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

22/11/04
Sintesi capofila
del Consiglio

Facoltà di
richiesta di voto
per mozioni

Sanzioni
abbandono
dei lavori del
Consiglio e Comuni

In caso di assenza o impedimento anche del vice presidente, esercita le funzioni il consigliere presente che abbia riportato nelle elezioni il maggior numero di preferenze individuali.

Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni a scrutinio segreto con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere, anche su richiesta motivata dei consiglieri, la seduta o scioglierla. Può proporre di mettere ai voti, senza discussione in merito, l'allontanamento momentaneo dall'aula del consigliere che reiteratamente violi il regolamento. Inoltre può fare allontanare chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della stessa. Infine sottoscrive i verbali assieme al segretario comunale e al consigliere anziano.

Il presidente, come previsto dalla legge regionale n. 30/2000 e dal regolamento, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del Consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune; dispone di un ufficio adeguato e di personale in relazione alle disponibilità del Comune.

Art. 17

I gruppi consiliari

I consiglieri si costituiscono in gruppi, con le modalità previste dal regolamento. Il consigliere che non ha effettuato alcuna scelta entra a far parte del gruppo misto.

Ogni gruppo nomina un capigruppo e un vice capigruppo che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capigruppo è individuato nel consigliere, facente parte del gruppo, che ha riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali.

Art. 18

La conferenza dei capigruppo

È istituita la conferenza dei capigruppo a cui partecipa il Presidente del consiglio che la presiede e lo coadiuva nella organizzazione dei lavori del consiglio e dal vice presidente del consiglio.

Ad essa compete, altresì, esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento interno del consiglio e i conflitti di competenza con gli altri organi del Comune.

Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con il presidente del consiglio comunale, con le commissioni consiliari permanenti, il sindaco e la giunta comunale.

Art. 19

Le commissioni consiliari permanenti

Il consiglio comunale al fine di snellire e agevolare i lavori consiliari, si avvale di commissioni permanenti di studio e consultazione, nominate ad inizio legislatura, e formate da consiglieri comunali in misura complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari e su designazione dei capigruppo.

Deve essere garantita a tutti i gruppi consiliari la presenza di almeno un componente.

Il relativo regolamento ne determina i poteri e disciplina il funzionamento, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, prevedendo altresì, forme di consultazione di rappresentanti di interessi diffusi.

Le commissioni hanno diritto di ottenere direttamente dagli uffici informazioni e dati, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato anche relativi agli enti ed aziende dipendenti dal Comune.

Il sindaco e gli assessori hanno facoltà e se invitati, l'obbligo di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, senza diritto di voto.

Art. 20

Le riunioni del consiglio e il luogo delle riunioni

Le riunioni del consiglio si tengono, di norma, nell'apposita sala allo scopo riservata, nella sede legale del Comune.

In casi eccezionali e per particolari motivate esigenze, il consiglio su proposta del sindaco o del presidente può riunirsi in luogo diverso.

Le sedute del consiglio comunale sono ordinarie e straordinarie.

Sono ordinarie le convocazioni per l'approvazione del bilancio, del conto consuntivo, del programma delle opere pubbliche, degli strumenti urbanistici e dei regolamenti.

Sono straordinarie le altre.

Le convocazioni hanno luogo su determinazione del presidente, o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali secondo quanto previsto dalle leggi, dal presente statuto e dal regolamento.

La richiesta di convocazione del sindaco o di 1/5 del consiglieri deve essere accompagnata dalla proposta da iscrivere all'ordine del giorno. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro i successivi 20 giorni. Ove il presidente non provveda, decorso il termine provvede il vice presidente.

La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio o la ripetuta violazione dello statuto o del regolamento può comportare per il presidente ed il vice presidente la revoca dall'incarico da parte del consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 21

La convocazione del consiglio

Il presidente convoca il consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta di prima e dell'eventuale seconda convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere notificato, ai singoli consiglieri:

- per le riunioni ordinarie, almeno 5 giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza;
- per le riunioni straordinarie, almeno tre giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza.

Nei casi d'urgenza, l'avviso di convocazione può essere notificato 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza, fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti, di richiedere il differimento delle deliberazioni al giorno seguente.

Gli argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno dovranno essere notificati ai consiglieri con le modalità ed i tempi previsti per le riunioni straordinarie. Nelle riunioni consiliari di seconda convocazione non potranno essere iscritti all'ordine del giorno argomenti aggiuntivi.

Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio.

Il presidente in assenza del sindaco o di un Assessore da lui delegato, può temporaneamente disporre la sospensione della seduta del consiglio comunale.

Art. 22

L'ordine del giorno

L'ordine del giorno del consiglio comunale, predisposto dal presidente, dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare.

E' data priorità agli argomenti proposti dal sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste.

Le proposte dei consiglieri saranno inserite nella prima riunione utile.

Contestualmente all'invio ai consiglieri comunali, l'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio e pubblicizzato come previsto dal regolamento.

Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le mozioni da iscrivere all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria del comune, a disposizione dei consiglieri negli stessi termini previsti per la notifica dell'avviso di convocazione del consiglio.

Il regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti, l'acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre modalità con cui il presidente del consiglio potrà assicurare una adeguata e preventiva organizzazione dei lavori consiliari.

Art. 23

Iniziativa delle proposte di deliberazione

L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, al presidente del consiglio o ad 1/5 dei consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Lo statuto, il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali ed i piani settoriali il programma delle OO.PP. e i regolamenti sono proposti al consiglio dalla giunta comunale.

Ogni proposta di deliberazione, deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché, ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, della attestazione relativa alla copertura finanziaria.

Le proposte di deliberazioni devono essere presentate per iscritto, ed indicare l'oggetto, i presupposti giuridici e di fatto, nonché i mezzi finanziari se occorrenti affinché gli uffici competenti possano esprimere il necessario parere; il parere non è dovuto per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa.

Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si propone non sia di competenza del consiglio, il presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno, nè a convocare il consiglio, ma dovrà darne, su conforme parere del segretario comunale, tempestiva comunicazione al richiedente, che ha facoltà di trasformare la proposta in un ordine del giorno.

Art. 24

Pubblicità e validità delle sedute

Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio e dalla legge.

Il consiglio comunale delibera nella seduta di prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta di prima convocazione, comporta la sospensione di un'ora della seduta; se, alla ripresa dei lavori, viene meno il numero legale la seduta è automaticamente rinviata in seconda convocazione al giorno successivo, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente l'intervento di due quinti dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità.

Per l'approvazione dei regolamenti, è in ogni caso richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 25

Votazioni

Nei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone o elezioni a cariche avvengono a scrutinio segreto. Le votazioni palesi, sono effettuate per alzata di mano, o per alzata e seduta, o per appello nominale, a scelta del presidente, salvo se diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge, statutarie e/o regolamentari comunali.

Le proposte di deliberazioni sono votate, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento.

Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei consiglieri presenti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto.

I consiglieri che si astengono vengono computati nel numero dei presenti, ma non nel numero dei votanti.

Art. 26

Criteri e modalità per le nomine

Il regolamento stabilisce in quali casi la presentazione di candidature, singole o su base di lista, debba essere accompagnata da un curriculum, comprovante la sussistenza di requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionale, nonché le modalità del dibattito relativo.

Per le nomine di competenza del consiglio comunale e per quelle che, a norma di regolamenti

o di statuto, è prevista la rappresentanza delle minoranze, si applicano le disposizioni del presente articolo.

Quando la legge o lo statuto non prevedono maggioranze assolute o qualificate nelle nomine di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano di età.

Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze e non prescrivano sistemi particolari di votazione e/o di quorum, se nella votazione non sia risultato eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, i rappresentanti della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

Art. 27

Assistenza alle sedute e verbalizzazione

Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio e cura la redazione del processo verbale, che sottoscrive insieme al presidente ed al consigliere anziano.

Qualora, per urgenti ed indilazionabili esigenze e nei casi di assenza o impossibilità il segretario non possa partecipare alla seduta, il consiglio può incaricare limitatamente agli argomenti urgenti di quella seduta, il più giovane di età dei suoi componenti, per svolgere le funzioni di segretario.

Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni approvate e riporta le dichiarazioni rese dal consigliere comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l'inserimento. Esso contiene i nomi dei consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei consiglieri che si siano astenuti o abbiano votato contro.

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Il regolamento stabilisce le modalità di redazione, approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri.

Art. 28

Pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni e delle ordinanze

Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.

Con le stesse modalità e tempi sono altresì pubblicate le determinazioni e le ordinanze del sindaco e dei dirigenti.

Art. 29

La giunta comunale

La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

E' composta dal sindaco che la presiede e da numero sette assessori dallo stesso nominati. Il provvedimento di nomina è comunicato nei termini di legge al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni. Lo stesso è trasmesso alla prefettura ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti e gli affini del sindaco fino al 2° grado civile.

La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o la rimozione degli assessori sono disciplinate dalla legge e dal presente statuto.

La disposizione di cui al comma 2°, opera a partire dalla data di entrata in vigore dello statuto.

Art. 30

Funzionamento della giunta comunale

La giunta comunale è convocata anche informalmente dal sindaco o da chi lo sostituisce e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

Le sedute sono segrete, ma il sindaco o la giunta comunale possono invitare i dirigenti, i rappresentanti del comune, i capigruppo consiliari, il presidente del consiglio comunale o delle commissioni e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio. Inoltre, se non ostino particolari ragioni, possono decidere di tenere seduta pubblica.

Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le votazioni sono sempre palesi, tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Gli assessori che dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei presenti, ma non nel numero dei votanti.

Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni previsti per legge.

Il segretario comunale partecipa alle sedute della giunta comunale, di cui redige il verbale, che firma unitamente al presidente e all'assessore anziano.

Art. 31

Competenze e attribuzioni della giunta comunale

La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti adottati in esecuzione e in esplicitazione delle norme citate.

Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale; stabilisce con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive per la gestione dell'ente da parte dei dirigenti e del segretario; esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

In particolare, nell'attività propositiva e di impulso:

- predisporre lo schema dello statuto;
- predisporre gli schemi dei regolamenti;
- elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione;
- predisporre gli schemi di bilancio, di relazione revisionale e programmatica, del programma triennale delle opere pubbliche, lo schema di conto consuntivo e la relazione al medesimo.

Nell'attività di iniziativa e di raccordo:

- elabora e sottopone al consiglio, i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per lo svolgimento dei servizi comunali;
- delibera la copertura finanziaria per l'attività degli organi di partecipazione e consultivi;
- delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge, per lo svolgimento dei servizi comunali o devoluti al comune;
- indica gli obiettivi, i criteri, le direttive e assegna i mezzi per l'attività gestionale ed esecutiva demandata dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario del comune e ai dirigenti;
- adotta atti di indirizzo in materia di acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari non preceduti da atti di programmazione e di gestione generale o in materia di piani attuativi urbanistici che non comportino variazioni agli strumenti generali;
- indica criteri e direttive per l'erogazione di contributi e aiuti anche economici, per l'accesso a servizi o benefici, per lo svolgimento di particolari interventi o attività, specificando, eventualmente, le vigenti disposizioni regolamentari;
- dà direttive o indirizzi in merito ai reclami o ricorsi avverso procedure di gara, di accertamento, di esecuzione che possano coinvolgere il comune in eventuali contenziosi.

Nell'attività di amministrazione:

- adotta le delibere nelle materie indicate dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91, non attribuite dalla legge alla competenza del consiglio o, dallo statuto, al segretario e ai funzionari;
- adotta tutti gli atti alla stessa attribuiti specificamente dalla legge o dallo statuto;
- affida gli incarichi professionali esterni, basati su scelte discrezionali, per l'esercizio di attività intellettuali (incarichi a legali);
- approva progetti di lavori pubblici nel caso in cui non siano preceduti da progettazione preliminare o di massima;

- approva l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, la costituzione di servitù di ogni genere e tipo, gli atti di sdemanializzazione e classificazione dei beni patrimoniali;
- adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati, nelle materie non riservate ad altri organi;
- adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;
- autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari; approva transazioni e rinunce alle liti;
- adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
- procede alle variazioni di tariffe, dei corrispettivi dei contributi e delle aliquote per i servizi a domanda individuale entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale.

[Art. 32] ←

[Gli assessori] ←

Gli assessori sono nominati dal sindaco, nei modi e termini previsti dalla legge.

Agli stessi si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sospensione e decadenza previste dalla normativa vigente per i consiglieri comunali e il sindaco.

Sono immessi nell'esercizio delle loro funzioni previa dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza o comunque ostative alla assunzione della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.

Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.

Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate al segretario comunale e non necessitano di presa d'atto.

Gli assessori sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e collaborano col sindaco nelle materie delegate, per l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.

Nei limiti della delega conferita, adottano gli atti di competenza del sindaco con rilevanza interna ed esterna, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell'ente, svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti.

Le deleghe conferite dal sindaco agli assessori e ogni loro modifica sono comunicate al consiglio comunale, al segretario comunale ed ai dirigenti

[Art. 33] ←

[Revoca e sostituzione degli assessori] ←

Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più Assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi e fornendo entro sette giorni dall'adozione del provvedimento di revoca, al consiglio comunale, circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere le proprie valutazioni.

L'atto di revoca è immediatamente esecutivo ed è comunicato al consiglio comunale, alla prefettura ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente la giunta, da comunicare agli organi di cui sopra entro dieci giorni dalla nomina.

Art. 34

Vice sindaco e assessore anziano

Il sindaco nomina fra gli assessori il vice sindaco, che lo sostituisce in tutti i casi di assenza o

impedimento.

Nei casi di assenza o impedimento anche del vice sindaco, questi è sostituito dall'assessore presente più anziano per età.

Art. 35
Il sindaco

Il sindaco è il capo del governo locale, che rappresenta anche processualmente ed organo esecutivo del Comune.

Nomina gli assessori, sulla cui attività ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, dei dirigenti e del segretario comunale.

Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, con esclusione di quelle riservate alla competenza del consiglio comunale, fermo il rispetto del divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado civile.

Nomina i componenti degli organi consultivi del comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.

E' ufficiale di governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitegli anche dalla legge dello Stato.

Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'Azienda sanitaria locale. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle altre disposizioni di legge regolanti la materia.

Per l'elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di sindaco, si applicano le vigenti norme regionali e statali, ferme restando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere.

Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune.

Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.

Ogni sei mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che, entro dieci giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Art. 36
Competenze di amministrazione

Il sindaco:

- ha la rappresentanza generale dell'ente;
- ha la direzione ed il coordinamento dell'azione politico-amministrativa del Comune;
- attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità secondo le modalità rispettivamente comma 6 e comma 7 dell'art. 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91 del contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché delle norme dello statuto e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- nomina o attribuisce le funzioni di direttore generale;
- impartisce direttive al segretario o al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa delle unità organizzative;
- richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
- promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale o della giunta comunale, secondo le rispettive competenze;

- formula indirizzi, ferme restando le competenze del consiglio o della giunta comunale, per accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo;
- svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
- convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
- adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
- richiede la convocazione del consiglio comunale con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno;
- rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti.

Art. 37

Competenze di vigilanza

Il sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) vigila sulla attività degli assessori, dei dirigenti e dei propri collaboratori;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
- f) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le leggi ed i regolamenti.

Art. 38

Competenze di organizzazione

Il sindaco:

- a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario generale ed i dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le direttive impartite;
- b) assegna, in applicazione di quanto stabilito dai regolamenti, i dirigenti ed il personale alle strutture organizzative;
- c) definisce l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie;
- d) convoca e presiede la conferenza interorganica per correlare, con il presidente del consiglio, i capigruppo, il segretario e i funzionari interessati, i tempi e l'attività della giunta municipale con quella del consiglio comunale;
- e) oltre alle competenze previste dagli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni, esplica le funzioni attribuite al Ministro dal decreto legislativo n. 165/2000 e successive modifiche in quanto applicabili.

Art. 39

Competenze quale ufficiale del Governo

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di Stato civile e degli atti anagrafici ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge;
- d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, l'autorità governativa competente.

Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale, sono esercitate nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei servizi di competenza della Regione, nel rispetto delle norme regionali.

Il sindaco, nei casi e nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e previa comunicazione al prefetto, può delegare agli assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di Governo ed ad un consigliere comunale l'esercizio delle funzioni previste dalla precedente lettera a).

Art. 40

Incarichi e nomine fiduciarie

Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.

In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito.

Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della sua cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica.

Titolo III

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI Organizzazione, personale, procedimento

Art. 41

Principi generali

L'organizzazione delle strutture e tutta l'attività amministrativa del Comune si conformano in particolare ai seguenti criteri:

- distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, e quelle di gestione amministrativa, attribuite agli organi burocratici;
- suddivisione della struttura per funzioni omogenee tenendo conto di quelle finali, rivolte all'utenza, e di quelle strumentali e di supporto, dei servizi interni e di quelli esterni rivolti ai cittadini singoli o associati;
- coordinamento dell'azione amministrativa e collegamento delle attività dei vari uffici per mezzo di comunicazione interna e esterna ed interconnessione anche informatica;
- flessibilità organizzativa, sia in relazione ai bisogni dell'utenza sia alle nuove o mutate competenze dei servizi;
- flessibilità nella gestione delle risorse umane, per favorire: l'utilizzo delle professionalità interne, la partecipazione dei singoli dipendenti, le pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro;
- responsabilità, professionalità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
- valorizzazione delle risorse umane attraverso la partecipazione attiva e la responsabilizzazione diffusa del personale nella gestione delle attività dell'ente;
- soddisfacimento delle esigenze degli utenti, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso agli atti ed ai servizi, l'informazione e la partecipazione dei

cittadini;

- attivazione di controlli interni in applicazione della vigente normativa;
- riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne;
- rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della legge n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
- rotazione ciclica dei capi settori e dei dipendenti;
- prorogatio degli incarichi fiduciari di natura burocratica, fino alla nomina dei nuovi;
- possibilità di esercizio del potere di autotutela per i responsabili dei servizi.

Art. 42

Funzioni di indirizzo e programmazione

Gli organi di governo dell'ente, secondo la propria competenza, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare tramite la relazione previsionale, il bilancio di previsione, specificando le modalità operative tramite il PEG o, in assenza, tramite atti di indirizzo generali o specifici, assegnando obiettivi e risorse dell'esercizio.

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, impartisce, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali a cui i dirigenti devono attenersi nell'esercizio delle proprie azioni e verifica, anche tramite il controllo di gestione, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive.

Tutta l'attività dell'ente deve essere improntata ai principi ed ai metodi della programmazione utilizzando per l'impiego delle risorse, in conformità agli strumenti normativi, il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per programmi e/o progetti ed adottando conseguentemente le soluzioni organizzative capaci di assicurare i migliori risultati, ai minori costi.

Gli obiettivi di massima e i programmi e/o i progetti sono fissati con la relazione previsionale e programmatica. La programmazione delle attività operative, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di gestione, è attuata dai dirigenti, nell'ambito delle competenze a ciascuno attribuite, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento, e sarà soggetta a periodiche verifiche da attuarsi da parte della direzione politica e della direzione operativa.

La struttura organizzativa dell'ente ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione secondo criteri di economicità e di equilibrio tra risorse ed interventi.

Art. 43

Principi e criteri organizzativi

L'organizzazione del comune è costituita da strutture, complesse e semplici, di tipo orizzontale ma collegate fra loro, in modo da poter attivare impulso, verifiche e una costante comunicazione al fine di garantire risposte univoche e coordinate per l'utilizzo ottimale delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi, particolari e generali.

La funzione di coordinamento persegue lo scopo di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa, in coerenza con le politiche generali del Comune e con il complesso degli obiettivi programmatici a breve, medio e lungo termine, ed, inoltre, di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia. E' esercitata sia a livello generale, con il coinvolgimento dei dirigenti responsabili delle strutture complesse e degli uffici di staff, sia specificamente all'interno di dette strutture.

Possono essere istituiti uffici di progetto, per attività temporanee, e uffici di staff a supporto dell'attività istituzionale del sindaco, del segretario e/o del direttore generale.

La dotazione organica dell'ente e di ogni struttura complessa, evidenziando rispetto a ciascun profilo professionale i posti coperti e quelli vacanti, determina la consistenza dei posti assegnati per l'esercizio delle funzioni e per i servizi da espletare dalla struttura in rapporto agli obiettivi e ai programmi fissati con gli strumenti di programmazione.

Le dotazioni organiche sono sottoposte a verifica periodica da parte della giunta e, comunque, in concomitanza ed in relazione alla definizione degli strumenti di programmazione.

La comunicazione, lo scambio di informazioni e l'aggiornamento devono essere

periodicamente effettuate anche all'interno delle strutture complesse.

I dirigenti, cioè i dipendenti preposti ad una struttura di vertice, esercitano funzioni e compiti di programmazione, direzione, controllo e con responsabilità diretta nei confronti degli organi di direzione politica e amministrativa.

Inoltre concorrono con attività istruttorie e di analisi e con autonome proposte, alla predisposizione degli atti di indirizzo generale, alla definizione degli atti e dei progetti di competenza degli organi collegiali, nei confronti dei quali i dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.

Art. 44

Il segretario del Comune

La disciplina relativa alla nomina ed allo stato giuridico ed economico del segretario comunale è stabilita dalla legge e dai contratti collettivi di categoria.

Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del Comune.

Inoltre, il segretario espleta le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e quelle attribuitigli dal sindaco, a cui spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con il Comune ed agli altri istituti contrattuali connessi a tale rapporto.

Il segretario, ove non sia stato nominato il direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti apicali, ne coordina l'attività, adotta gli atti di gestione che li riguardano.

Art. 45

Le funzioni di direttore generale

Al segretario del comune possono, nel rispetto della legge, essere conferite le funzioni di direttore generale della struttura organizzativa, che si aggiungono a quelle attinenti al proprio ruolo ed alle altre che il sindaco vorrà conferirgli nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Il segretario, nelle sue funzioni di direttore generale:

- collabora con gli organi politici alla definizione degli strumenti di programmazione sotto il profilo tecnico-gestionale, raccordando gli obiettivi alla potenzialità della struttura organizzativa e propone alla giunta il piano esecutivo di gestione e il piano operativo degli obiettivi;
- nel rispetto dell'autonomo esercizio delle funzioni attribuite ai dirigenti responsabili dei servizi dalla legge e dall'ordinamento degli uffici, sovrintende alla gestione complessiva dell'ente e coordina l'attività dell'intera struttura perseguendo l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta;
- assicura agli organi di governo del Comune la costante informazione sull'andamento della gestione e propone l'eventuale ridefinizione o modificazione degli strumenti di programmazione;
- coordina e sovrintende alla azione dei dirigenti, curando la valutazione dei risultati e proponendo i relativi provvedimenti;
- definisce il piano di assunzione ed i criteri di mobilità, in relazione ai programmi di bilancio e del PEG.

Art. 46

Il vice segretario

Il vice segretario è nominato dal sindaco fra i dipendenti a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti previsti dall'O.EE.LL., collabora con il segretario del Comune e può sostituirlo, in caso di assenza o impedimento.

Per il solo periodo effettivo di sostituzione spettano al vice segretario la retribuzione e le competenze previste per legge o regolamento.

Art. 47

Le posizioni organizzative

che è s. p. r.

L'ordinamento degli uffici e dei servizi istituisce e disciplina, le posizioni organizzative previste dal CCNL stipulato il 31 marzo 1999 (N.O.P.), il cui incarico può essere conferito ai dipendenti di categoria corrispondente a quella contrattualmente prevista che, con l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato nei confronti della direzione politica, svolgano:

- funzioni di direzione di una o più unità organizzative di particolare complessità comprendenti più uffici o servizi e caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e amministrativa, con l'eventuale attribuzione delle funzioni previste dalla legge e della gestione del PEG;
- attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlata a diplomi di laurea e/o all'iscrizione ad albi professionali, con compiti di coordinamento di strutture complesse, anche se temporanee e responsabilità di gestione e di risultato;
- attività di staff e di studio, ricerca e controllo, caratterizzata da elevata autonomia ed esperienza e con compiti di coordinamento di strutture non semplici, anche se temporanee, oltre che con responsabilità di gestione e di risultato.

L'ordinamento degli uffici predeterminerà, nel rispetto del CCDI e nell'ambito dell'apposito fondo di bilancio, modalità, procedure e tempi per il conferimento dell'incarico; modalità per l'attribuzione e la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato, modalità di revoca e di conferma, entrambe legate al risultato della gestione.

Art. 48

I dirigenti

I dirigenti sono funzionari inquadrati nella categoria prevista dal contratto, a cui il sindaco, in forza dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92, attribuisce la direzione delle strutture complesse, con il compito di dirigere e coordinare attività omogenee per scopo e orientamento di servizio, assicurando, pur nel rispetto dell'autonomia operativa, un indirizzo unitario in relazione ai fini comuni, per consentire un'azione coordinata per la realizzazione dei programmi e per il conseguimento degli obiettivi.

Il sindaco, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e anche nell'intento di valorizzare nuove professionalità, attraverso l'eventuale applicazione del criterio della rotazione, conferisce detti incarichi a tempo determinato, sulla base di criteri predeterminati con l'ordinamento degli uffici.

L'incarico di dirigente può essere revocato in caso di inosservanza delle direttive impartite, di altre gravi inadempienze agli obblighi di servizio o di palese incapacità a svolgere efficacemente l'incarico conferito e negli altri casi di legge, con le modalità previste e disciplinate dalle norme di riferimento.

Al dirigente compete in particolare:

- proporre i programmi della struttura e verificarne l'attuazione;
- coordinare la gestione delle risorse umane, tecniche ed organizzative della struttura;
- coordinare la mobilità all'interno della struttura affidata e formulare proposte organizzative;
- verificare i risultati della gestione e la qualità dei servizi;
- individuare, qualora non già individuati, i responsabili dei procedimenti di competenza della struttura, assumendo le necessarie iniziative per ottimizzare la gestione interna dell'intera struttura;
- verificare e controllare le attività dei dipendenti assegnati alla struttura, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

Il sindaco può attribuirgli anche:

- a) le funzioni di cui all'art. 51 della legge n. 142/90;
- b) la gestione operativa di una struttura semplice e dei relativi servizi;
- c) la gestione del PEG, di un piano operativo, degli obiettivi e dei relativi procedimenti di spesa;
- d) la gestione delle relazioni con le OO.SS. nell'ambito della struttura e delle direttive impartite dalla direzione amministrativa;
- e) una posizione organizzativa.

Il dirigente è responsabile del perseguimento degli obiettivi assegnati, del buon andamento e

della economicità della gestione, della funzionalità della struttura, della validità e correttezza amministrativa degli atti di propria competenza.

Tutti i dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, da altre fonti normative o dal sindaco, in modo autonomo, nell'ambito delle direttive agli stessi impartite e rispondono direttamente agli organi della direzione politica ed alla direzione amministrativa.

Art. 49

Controlli interni

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, saranno previsti e disciplinati idonei strumenti per monitorare, controllare e valutare la gestione al fine di:

- garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e monitorare il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
- valutare l'attività e le prestazioni di tutto il personale (valutazione del personale);
- monitorare e valutare l'attuazione dei piani, programmi e delle determinazioni approvati dall'organo politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

Gli strumenti normativi ed organizzativi e le strutture interessate devono tendere a garantire che:

- siano individuate distintamente le diverse attività da demandare alle strutture di controllo interno;
- le funzioni di controllo e valutazione siano svolte in modo integrato, ma evitando la commistione ed identificazione fra valutato e valutatore;
- siano chiari, anche a livello organizzativo, i criteri di incompatibilità e la distinzione tra attività operative e quelle di supporto ai valutatori;
- la raccolta dei dati informativo - statistici sia informatizzata in modo da poter essere utilizzata da tutti i soggetti interessati o coinvolti nei processi di monitoraggio, controllo e valutazione;
- le banche dati che contengono dati sensibili siano accessibili solo alle persone autorizzate ed ai diretti interessati in sede di accesso personale.

Art. 50

Procedimento amministrativo

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, per i procedimenti che incidano su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto e nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Deve, altresì, essere individuata e determinata, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile di tutto l'iter procedimentale, ed il soggetto competente per l'adozione del provvedimento finale.

L'unità organizzativa è l'ufficio a cui, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, è affidata l'iniziativa, l'istruttoria o la competenza per materia.

Il responsabile di ciascuna posizione organizzativa può assegnare, con provvedimento generale o puntuale, ma sempre portato a conoscenza degli interessati, ad altro dipendente addetto all'unità stessa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, ma non del provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle competenze previste dallo statuto.

In mancanza resta assegnata allo stesso, la responsabilità sia del procedimento, che del provvedimento finale.

Art. 51

Comunicazione e partecipazione al procedimento

Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenire

e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.

Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme, idonee allo scopo.

Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Ferme restando le particolari norme che li regolano, altre disposizioni possono essere previste per la partecipazione al procedimento di formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'attività di amministrazione comunale.

Art. 52

Conclusione del procedimento

Ogni procedimento, deve essere concluso nei termini prestabiliti con un provvedimento espresso, senza aggravio della procedura.

Ciascun provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e di quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di servizio, ecc.), deve essere motivato con riferimento ai presupposti di fatto e di diritto che lo hanno determinato.

L'obbligo della motivazione riguarda sia gli atti vincolati, che i provvedimenti discrezionali.

Qualora le ragioni che abbiano determinato la decisione dell'amministrazione siano espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.

In ogni provvedimento va indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 53

Accordi sostitutivi dei provvedimenti

L'amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, sostitutivo del medesimo.

Gli accordi sul contenuto del provvedimento, conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, non possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi, devono e in ogni caso garantire il perseguimento del pubblico interesse e vanno, a pena di nullità, stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge.

Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, oltre che alle superiori condizioni, sono soggetti agli stessi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono e vanno stipulati per iscritto, salvo che la legge non disponga diversamente.

Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Titolo IV

L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

Forme associative, gestione, tariffe

Art. 54

Servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Il Comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge, nel rispetto dei principi di seguito riportati:

- il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità, cui deve tendere il servizio, ne sceglie la forma di gestione e modifica quella dei servizi attualmente erogati alla popolazione;
- il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno al consiglio, in sede di valutazione del

bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto "costo-ricavo" dei servizi singoli e complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini;

- in tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del sindaco o del consiglio comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al secondo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.

Art. 55

Tariffe dei servizi resi dal comune

Al comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, che potranno essere determinati anche in modo non generalizzato.

Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione per ciascun servizio. All'uopo si terranno presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.

La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio, che in tal caso assume la responsabilità ed i compiti dell'agente contabile.

In sede di approvazione del bilancio saranno individuate le prestazioni rientranti fra quelle a domanda individuale per le quali richiedere un corrispettivo o un contributo all'utente, in rapporto al costo della prestazione.

Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati. A specificazione di quanto previsto dall'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è possibile, dietro contributo finanziario veicolare l'immagine del soggetto aderente o fare utilizzare e usare il logo o lo stemma del comune.

Art. 56

Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che, per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.

La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile e può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.

Art. 57

Azienda speciale

Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.

L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 23 della legge n. 142/90.

La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.

I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum, dal sindaco, fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92.

L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da

perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.

Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.

I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.

Art. 58

Istituzione

Per l'espletamento dei servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale che eserciterà nel rispetto del proprio statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Con la stessa deliberazione il consiglio comunale individua i servizi e:

- a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
- b) determina le finalità e gli indirizzi;
- c) conferisce il capitale di dotazione;
- d) precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
- e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
- f) specifica le modalità della collaborazione dei volontari;
- g) stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.

Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore.

La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.

I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono nominati dal sindaco, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.

Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno da parte del comune, le modalità di scioglimento e di attribuzione dei beni residui.

Art. 59

Concessione a terzi

Il consiglio comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro.

La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.

La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e dei conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza, la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Art. 60

Società miste

Per la gestione di servizi comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale o non, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite.

Il consiglio comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza del capitale al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluricomunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.

La giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni in società con capitale prevalente pubblico ma con una accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune.

In questo caso la partecipazione del Comune non può essere inferiore al 10% del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale.

I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

Il Comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può, come previsto dal regolamento adottato ai sensi del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, partecipare o costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.

Art. 61

Convenzioni e consorzi

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune può stipulare con altri comuni o con la provincia apposite convenzioni, deliberate dal consiglio comunale con l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.

La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.

Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della legge n. 142/90, recepita dalla legge della Regione Sicilia n. 48/91.

I consigli comunali di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

Il Comune, nell'assemblea del consorzio, è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi Comuni e la provincia regionale.

La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.

Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Assessore.

Art. 62

Accordi di programma

Il sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale, che richiedano per la loro attuazione l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuove, partecipa e conclude accordi di programma.

Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi previsti negli strumenti programmatori sono approvati dalla giunta comunale.

Quando assumono valenza programmatica o modifica agli strumenti urbanistici, il sindaco, prima di aderire sente la commissione consiliare competente, e la conclusione dell'accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale, a meno che non abbia dato preventivo assenso.

Per verificare la possibilità dell'accordo di programma il sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuale inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturenti dell'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della provincia o dal sindaco, e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata, se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.

Titolo V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Programmazione e gestione del bilancio

Art. 63

Principi generali

L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dallo statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coordinata con quella regionale.

Nell'ambito di detti principi il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.

Art. 64

La programmazione finanziaria

Il Comune adotta il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

Gli atti con la quale la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, che devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi e eventuali progetti.

La giunta elabora tutti i documenti di programmazione, compreso il piano esecutivo di gestione, con la partecipazione di tutti i responsabili degli uffici o dei servizi e con il coordinamento generale del servizio finanziario nel rispetto delle disposizioni di legge e delle competenze previste dall'ordinamento in Sicilia con le specificazioni del presente statuto.

Art. 65

La programmazione degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, e raccordato alle previsioni del bilancio pluriennale.

Il programma triennale delle opere pubbliche è redatto nel rispetto delle disposizioni di legge che lo disciplinano.

Art. 66

Il patrimonio comunale

I beni comunali si distinguono in mobili, fra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) beni soggetti al regime del demanio;
- b) beni patrimoniali indisponibili;
- c) beni patrimoniali disponibili.

Il passaggio della categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello disponibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del bene di cui si prenderà atto con delibera di giunta.

Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni e per la quantificazione del loro ammortamento ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 si applicheranno le disposizioni del regolamento di contabilità.

I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dall'apposito regolamento; i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.

Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegate nel miglioramento del patrimonio comunale.

Solo in casi del tutto eccezionali e quando ciò sia previsto dalla legge, tali somme possono essere utilizzate per necessità gestionali.

Art. 67

La gestione del patrimonio

La giunta comunale sovrintende alla attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso l'apposito ufficio previsto dal regolamento di organizzazione, la tenuta degli inventari dei beni immobili o mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.

Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.

Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari individuati dal regolamento di contabilità.

L'alienazione dei beni è disciplinata con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di una realistica valutazione degli oneri rispetto alla utilità pubblica del singolo bene.

Art. 68

Il servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria consiste nell'espletamento di tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria del comune, finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e agli altri adempimenti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla convenzione.

La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

Il Comune affida di norma il servizio di tesoreria ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità di esercizio del servizio di tesoreria e dei servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee al controllo di tali gestioni.

Per le entrate patrimoniali ed assimilati l'apposito regolamento prevede, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

Art. 69

Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria all'organo previsto dal successivo articolo che, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente;
- b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
- c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
- d) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.

Le funzioni di controllo e di vigilanza si estrinsecano di norma attraverso indagini analitiche e verifiche a campione.

Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente l'organo di revisione ne riferisce immediatamente al sindaco e al presidente del consiglio affinché ne informino il consiglio comunale.

Art. 70

Collegio dei revisori

Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente, un collegio di revisori composto da tre membri, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.

Valgono per i revisori le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali. Per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi, per il trattamento economico e per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.

I revisori rispondono della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.

I rapporti del collegio con gli organi burocratici sono disciplinati dal regolamento di contabilità unitamente ai compiti e alle funzioni di collaborazione e di referto; all'esercizio della funzione di revisione; all'oggetto, ai modi e tempi per il rilascio dei pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.

Art. 71

Controllo di gestione

Il controllo di gestione mira a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.

Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera

attività del comune, per migliorare il coordinamento dell'azione amministrativa garantendo efficacia ed economicità della spesa pubblica.

È controllo interno, concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa finalizzato ad orientare l'azione amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni.

Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.

Ciascun responsabile del servizio provvede nel corso dell'esercizio alla verifica dell'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati riferendo periodicamente al sindaco e al responsabile del controllo di gestione.

Art. 72

Procedure contrattuali

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti.

Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale si attiene alle procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore ed alle disposizioni dell'apposito regolamento dei contratti che dovrà assicurare l'applicazione di criteri di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione; deve, inoltre, garantire adeguata pubblicità alla ricerca del contraente e prevedere i casi di ricorso alla trattativa privata, all'appalto concorso, alla concessione di costruzione e gestione assicurando pubblicità di procedure, congruità dei prezzi ed obiettività nella scelta del contraente.

La stipulazione dei contratti, deve essere preceduta da una determinazione a contrarre nella quale vanno indicati, anche per relazione:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, le ragioni di interesse pubblico;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione siciliana, nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.

Il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento dei contratti, da quello per i lavori e le forniture in economia e dal regolamento di economato per la gestione di cassa delle entrate e delle spese di non rilevante ammontare.

La commissione di gara, disciplinata dal regolamento dei contratti, sarà presieduta dal dirigente del ufficio interessato per materia con potere di decisione.

Alla stipulazione dei contratti, interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente dell'ufficio competente per materia, mentre al rogito provvede il segretario generale.

Titolo VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE Consultazione, partecipazione, accesso

Art. 73

Partecipazione popolare

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini residenti, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

A tal fine il Comune promuove:

- a) organismi di partecipazione dei cittadini nell'amministrazione locale;
- b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
- c) forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all'esame degli organi comunali;

Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni, l'esercizio del diritto di udienza, la presentazione di petizione e proposte e l'utilizzo di appositi servizi o strutture da parte delle libere associazioni.

Art. 74

Il diritto di udienza

Ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed alle libere associazioni è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, come una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.

Il diritto di intervento dei cittadini a mezzo del diritto di udienza si distingue dal diritto di accesso o di essere ricevuti dagli organi istituzionali e burocratici, infatti è indirizzato non ad assumere o fornire informazioni, ma assume la funzione di strumento di partecipazione esplicita garantito ai cittadini singoli ed associati.

L'udienza deve essere richiesta per iscritto con l'indicazione dell'oggetto e deve avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Dello svolgimento dell'udienza dovrà essere redatto apposito verbale che sarà inserito nel relativo fascicolo e richiamato in tutte le successive fasi del procedimento.

Art. 75

Istanze e petizioni

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni dirette a sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.

Vanno presentate per iscritto:

- a) istanze - per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico;
- b) petizioni - per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di carattere generale.

Alle istanze e alle petizioni dovrà essere fornita dal sindaco risposta entro 30 giorni dalla presentazione e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni, sempre che il sindaco non abbia rigettata la richiesta con risposta motivata.

Apposito regolamento determina la procedura, i tempi, le forme di pubblicità, e l'assegnazione di istanze e petizioni all'organo competente, il quale procede nell'esame e predisporre la risposta o le eventuali modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata.

Se i tempi previsti dai precedenti commi non sono rispettati, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione o istanza.

Il presidente del consiglio è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio.

Art. 76

Proposte ed iniziative popolari

I cittadini, nel numero non inferiore a 100 anche facenti parte di associazioni, comitati, organismi vari, possono avanzare proposte articolate per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette nei 20 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere tecnico del responsabile dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

La proposta, presentata e sottoscritta secondo le modalità e la procedura prevista dall'apposito regolamento, dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con l'indicazione dell'eventuale spesa e del suo finanziamento.

L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:

- a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed alla disciplina giuridica ed economica del personale;
- b) atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a delibere di bilancio;
- c) espropriazioni ed attività amministrativa vin colata.

Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici della segreteria comunale.

Art. 77

Diritto di accesso e di informazione

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune nonché degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme della legge n. 241/90, dalla legge regionale n. 10/91 di recepimento e dallo specifico regolamento comunale.

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono accessibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.

Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire, ai soggetti interessati, la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.

L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché alla corresponsione dei diritti di ricerca.

Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

Al fine di garantire la più ampia diffusione degli atti comunali e per raccogliere informazioni, segnalazioni, reclami, etc., è istituito l'ufficio relazioni con il pubblico, che sarà attivato con provvedimento sindacale che ne disciplinerà il funzionamento secondo i principi e le modalità previste dalla legge.

Art. 78

Associazionismo e partecipazione

Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.

Riconosce il ruolo attivo e propositivo della cooperazione anche per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed inoltre l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.

Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.

A tal fine il Comune, come previsto dal regolamento:

- 1) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
- 2) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
- 3) può affidare ad associazioni e a comitati l'organizzazione di singole iniziative; nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta.

I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche; volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti; assenza di fini di lucro; pubblicità dello statuto, degli atti e dei registri dei soci; perseguimento di finalità correlate a quelle del Comune.

Nell'ambito delle predette finalità il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali, soggetto a verifica ed aggiornamento annuale; l'iscrizione all'albo, diviso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello statuto associativo, di documentazione inerente l'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente per il raggiungimento delle proprie finalità.

L'istanza può essere presentata da associazioni costituite da almeno un anno e che abbiano operato ed operino nell'ambito del territorio comunale.

Alle associazioni iscritte all'albo possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale od organizzativa.

Annualmente la Giunta rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.

Art. 79

Forme di consultazione

Per conoscere il parere dei cittadini, singoli o associati, sugli indirizzi politico amministrativi, il Comune si avvale degli strumenti di consultazione previsti dallo statuto nelle forme e modi che saranno esplicitati dall'apposito regolamento.

Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini e agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione nei limiti delle disponibilità e con i modi previsti dal regolamento, strutture e sedi idonee.

Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, generali, di categoria, per ambiti territoriali per dibattere problemi, per esaminare proposte; per la verifica dello stato di servizi di rilevante interesse per la comunità.

Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle varie categorie sociali all'amministrazione locale, il Comune costituisce le consulte comunali a cui gli organi elettivi possono richiedere parere e collaborazione.

Il regolamento stabilisce il numero delle consulte, la composizione, le materie di competenza, le modalità di formazione, di durata e di funzionamento. Nella materie di competenza le consulte possono esprimere parere, formulare proposte, esprimere orientamenti, sottoporre all'attenzione generale particolari problematiche.

I componenti delle consulte, che saranno convocate e presiedute dal sindaco, sono nominati dallo stesso nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, che dovranno tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle categorie e degli organismi di partecipazione interessati.

Art. 80

Referendum

I referendum possono essere consultivi, propositivi, abrogativi.

Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ad argomenti attinenti l'amministrazione e il funzionamento del Comune.

Il referendum propositivo implica la presentazione di una proposta articolata e motivata che tende ad influenzare l'attività dell'amministrazione comunale.

Il referendum abrogativo implica la presentazione di una proposta motivata di abrogazione di atti, di disposizioni regolamentari e statutarie già vigenti.

I referendum consultivi, propositivi o abrogativi possono riguardare solo materie di esclusiva competenza del Comune relative a materie, proposte o atti di competenza del consiglio comunale, della giunta e del sindaco, fatta eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni, il

personale, le imposte locali, le tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e l'attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali. La richiesta di referendum può essere effettuata da almeno il 10% dei cittadini elettori, che la sottoscrivono con firma autenticata nelle forme previste per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative, che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno in cui viene presentata la richiesta oppure da 1/3 dei consiglieri assegnati.

Le singole richieste di referendum, prima della raccolta delle sottoscrizioni o del voto del consiglio comunale, sono sottoposte al preventivo giudizio di ammissibilità del difensore civico, che può entro 30 giorni dichiararle inammissibili o suggerire modifiche per farle rientrare nei limiti imposti dallo statuto e dal regolamento.

Il referendum è indetto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con delibera che provvederà anche alla copertura finanziaria; i comizi elettorali sono indetti con determinazione sindacale in una domenica dalle ore 8 alle ore 21; lo spoglio delle schede inizierà dopo la chiusura delle operazioni di voto. Può svolgersi una sola tornata referendaria in un anno solare; nella stessa tornata possono essere sottoposti a referendum più quesiti, ma non più di 6, scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il Comune provvede a dare adeguata pubblicizzazione alla consultazione, anche a mezzo stampa, nonché alla fornitura del materiale necessario alla costituzione dei seggi, composti da un presidente e due scrutatori, entrambi sorteggiati fra gli iscritti negli appositi elenchi esistenti per le consultazioni statali.

Apposito regolamento provvederà a disciplinare le procedure per lo svolgimento dei referendum mutuabili da quelle statali adeguandole alle dimensioni locali della consultazione, semplificandole e ottimizzandole per renderle più economiche.

La regolarità delle sottoscrizioni, della delibera di indizione e della procedura seguita è garantita da un apposito comitato di garanzia, formalizzato con provvedimento del sindaco, presieduto dal difensore civico e composto dal segretario comunale, da due consiglieri comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza, eletti dal consiglio con voto limitato ad uno, nonché da due rappresentanti delle associazioni iscritte nell'albo comunale sorteggiati nell'ambito di un elenco di nominativi indicati dalle stesse associazioni e da un rappresentante dell'eventuale gruppo promotore.

Il comitato è insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti e funziona con la presenza della maggioranza dei componenti già nominati.

Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.

Il quesito proposto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.

Art. 81

Effetti dei referendum

I referendum possono avere i seguenti contenuti:

- a) consultivo qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità;
- b) propositivo comportante la presentazione in uno alla richiesta di referendum di una motivata proposta normativa o provvedimento rientrante nella competenza del consiglio comunale o della giunta o del sindaco.
- c) abrogativo, comportante la presentazione in uno alla richiesta di referendum di una proposta motivata, nelle materie di cui alla lettera a) diretta a sopprimere atti e disposizioni regolamentari o statutarie. Non si fa luogo a referendum propositivo o abrogativo se l'organo competente provvede in maniera conforme alla proposta referendaria o concordata con i promotori.

Quando il referendum sia stato indetto, gli organi del Comune sospendono l'attività amministrativa sull'oggetto del referendum, tranne in caso di pericolo o danno che dovrà essere ampiamente motivato.

L'esito della consultazione dovrà essere oggetto di dibattito in consiglio comunale, che potrà,

nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, dare opportune direttive in merito.

Ove gli organi comunali competenti intendano discostarsi dall'esito della votazione devono indicare, in occasione del dibattito in consiglio, i motivi per cui non si uniformano all'avviso degli elettori.

Il consiglio, la giunta o il sindaco, secondo la rispettiva competenza, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, delibera sull'argomento, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturite dal risultato referendario, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e la deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti l'organo.

Art. 82

Il difensore civico

La garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.

Il difensore civico svolge il ruolo di garante, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa.

I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.

L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dall'amministrazione comunale, con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il suo buon funzionamento.

L'ufficio relazioni con il pubblico collabora con l'ufficio del difensore civico e ricevuta la richiesta, prima di sottoporla al difensore civico, assume tutte le informazioni e svolge le indagini necessarie sollecitando, ove possibile, la soluzione del problema e in caso positivo, ne dà comunicazione al richiedente.

Al difensore civico per lo svolgimento delle sue funzioni è corrisposta la stessa indennità base di un assessore e nell'ipotesi che lo stesso sia un pubblico dipendente tale compenso sarà ridotto del 50%.

La presente disposizione sarà applicata a far data dalla nomina successiva all'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 83

Nomina del difensore civico

Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale che, per preparazione, esperienza, competenza giuridico-amministrativa, diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.

La proposta di candidatura deve essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico, e può essere presentata anche da associazioni e ordini professionali locali o enti pubblici o privati o dai cittadini; in tal caso la proposta deve contenere specificamente i motivi che giustificano la candidatura, con particolare riferimento alla capacità professionale del candidato.

La proposta di candidatura, sia che provenga dal singolo cittadino che dai predetti organismi, deve essere redatta in forma scritta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico e contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi e della residenza del candidato, del possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o titoli equipollenti. Alla proposta deve essere allegato il curriculum professionale del candidato, indicare, altresì, l'occupazione abituale dello stesso.

Se nessun d. l. viene presentato

Le proposte di candidatura scaduto il termine di presentazione, a cura del responsabile del settore affari generali, vengono trasmesse alla commissione consiliare di riferimento che esamina e verifica il possesso dei requisiti richiesti e le trasmette entro 20 giorni al consiglio comunale per la conseguente nomina.

La votazione, si svolge a scrutinio segreto e, per la nomina, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro 30 giorni ed il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Il difensore civico, dura in carica 5 anni, non è rieleggibile in continuità di mandato ed assume le funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al sindaco con la seguente formula:

- "Giuro di adempiere al mandato ricevuto, nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

In ogni caso, tranne che per dimissioni, revoca o decadenza ove la carica dovesse scadere negli ultimi 4 mesi del mandato consiliare lo stesso resta in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Resosi vacante per qualsiasi causa l'ufficio, la procedura per la nomina deve essere iniziata entro 30 giorni e il consiglio comunale provvede alla nomina del successore entro 90 giorni dalla vacanza.

Art. 84

Incompatibilità e decadenza

Non può ricoprire l'ufficio di difensore civico:

- 1) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- 2) chi riveste la carica di parlamentare europeo, nazionale o regionale, di consigliere provinciale o comunale, di componente della direzione delle unità sanitarie locali, di componenti di organi regionali di controllo, di amministratore di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche e/o per azioni a partecipazione pubblica, di enti e/o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- 3) i ministri di culto;
- 4) i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione del Comune, nonché il segretario del Comune;
- 5) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
- 6) gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il secondo grado di parlamentari europei, nazionali o regionali, di amministratori del Comune, di amministratori della Provincia e dell'Azienda unità sanitaria locale o di componenti degli organi regionali di controllo.

Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità sopra riportata.

La decadenza è pronunciata dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su proposta di uno dei consiglieri comunali.

Art. 85

Funzioni del difensore civico

Il difensore civico nell'esercizio delle proprie funzioni per garantire dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, con piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa:

- 1) risponde alle petizioni ed istanze ai cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto;
- 2) ha diritto di accesso come i consiglieri comunali agli uffici, agli atti e alle informazioni in ordine allo stato dei procedimenti di cui è stato investito, salvo i casi in cui prevale, per legge, il segreto d'ufficio;
- 3) può intervenire nei procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici e servizi;

- 4) può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dandone comunicazione contestuale al sindaco o all'assessore competente per materia;
- 5) segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze o in caso di ritardo invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
- 6) può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta comunale sull'andamento dell'azione amministrativa;
- 7) può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali.

Entro il mese di marzo di ciascun anno, il difensore civico deve presentare al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica con affissione all'albo pretorio.

Nei casi di particolare importanza o di urgenza il difensore civico può in qualsiasi momento informare il consiglio comunale, presentando una relazione sull'argomento.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 86

Interpretazione

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.

Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari. Alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario comunale l'emanazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.

Art. 87

Rinvio

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.

Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti comunali, né da atti di altri enti od organi della pubblica amministrazione tenuti alla sua osservanza.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione siciliana, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo n. 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.

Le sue disposizioni sono disapplicate in attesa di espresso adeguamento in caso di contrasto con norme di rango superiore che incidono sulla loro legittimità.

Art. 88

Adozione ed adeguamento dei regolamenti

I regolamenti previsti dal presente statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto delle sue disposizioni ed in armonia con le leggi vigenti; quelli già vigenti saranno adeguati, nelle parti contrastanti con le sue disposizioni, entro il termine di 6 mesi dalla sua entrata in vigore.

I principi statutari, anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.

Art. 89

Pubblicità dello statuto

Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.

È inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente ordinamento degli enti locali, e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del comune, mentre altra copia sarà depositata all'ufficio relazioni con il pubblico a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 90

Entrata in vigore

Il presente statuto, divenuta esecutiva la delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.

Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle Province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.

(2004.22.1548)014

[Torna al Sommario](#) 

MICHELE ARCADIPANE, *direttore responsabile*

FRANCESCO CATALANO, *condirettore*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana

Gazzetta Ufficiale della Regione

Stampa: **Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo**

Ideazione grafica e programmi di **Michele Arcadipane**

Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

[Torna al menu](#) 